

N. R.G. 2016/69269



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **69269/2016** promossa da:

Il giudice, dott.ssa Valentina Boroni,
esaminati gli atti ed i documenti di causa,
sciogliendo la riserva assunta all'udienza dell'8 marzo 2018 nel procedimento ex art. 44 D. L.gsv.
n.7296/2010 e 28 d. lgs 150/2011,

promosso da

APN Avvocati Per Niente Onlus, con sede legale in Milano, via San Bernardino 4, in persona del
legale rappresentante pro tempore

e

ASGI – Associazione Studi giuridici sull'immigrazione con sede legale in Torino, Via Gerdil 7 in
persona del legale rappresentante pro tempore

entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri, Mara Marzolla del foro
di Milano, presso il cui studio in Milano, viale Regina Margherita 30 sono elettivamente
domiciliati, come da distinte procure a margine dell'atto introduttivo del ricorso;

contro

e residente in Albettono (VI) Via Cà

Marchesa 6, rappresentato e difeso dagli avvocati Lino Roetta e Francesca Rigato entrambi del foro
di Vicenza come da procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso
lo studio dell'avv. Marina Yumi Alberino in Milano Corso Venezia 61;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato in cancelleria in data 20.12.2016 Avvocati per niente ONLUS (in seguito
APN) e Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (di seguito ASGI) hanno presentato
ricorso ex art. 44 D.L.vo n. 286/1998 e 28 D. lgs 150/2011 - art. 702 bis c.p.c. deducendo che:

il convenuto Joe Formaggio, sindaco del Comune di Albettono, Comune del vicentino di circa 2.500
abitanti, aveva reso nel corso della trasmissione radiofonica La Zanzara (in onda su Radio 24 in
data 28.10.2016) dichiarazioni offensive nei confronti di soggetti appartenenti alle etnie rom e



dichiarazioni violentemente oppostive alla possibilità che alcuni richiedenti asilo venissero destinati ad occupare abitazioni site all'interno del Comune di Albettono nei confronti dei quali venivano altresì pronunziate frasi dal chiaro contenuto discriminatorio;

con riguardo a detta intervista radiofonica le ricorrenti hanno ricordato specificatamente le seguenti dichiarazioni del resistente:

“- alla domanda del conduttore *“come andiamo?”* ha risposto *“Tutto bene, zero profughi all’orizzonte”*;

- *“Non vogliamo extracomunitari”*;

- *“Qua non vogliamo nessuno che venga a rompere i coglioni”*

- *“Ti faccio un esempio (...) era luglio di quest’anno (...) un siciliano che ha tre case ad Albettono viene nel mio ristorante mi fa caro sindaco ho deciso una cosa (...) ospitiamo 4-5 negretti, perché li ha chiamati così (...) io li chiamo anche peggio (...) allora arriva qua mi fa allora mi sono messo d’accordo con la cooperativa li mettiamo lì. Ho detto guarda che rischi grosso (...) ho parlato con alcuni paesani e mi hanno detto che se succede una cosa del genere, siccome siamo in campagna qua (...), riempiamo la casa di letame fino al soffitto (...)”*;

- riferendosi poi all’ipotesi che il prefetto di Vicenza disponga che alcuni richiedenti asilo vengano ospitati nel comune di Albettono e in relazione alle case individuate per dare ospitalità, aveva dichiarato:

“O le muriamo o le riempiamo di merda”;

- *“Dimmi cosa viene a fare un immigrato ad Albettono che rischia la pelle”*.

- *“Lo devono capire che siamo razzisti”*;

- ha affermato che le persone di colore hanno un quoziente di intelligenza *“molto più basso, lo dimostra la storia”*;

- *“esportiamo cervelli e importiamo negri, pensa dove andremo”*;

- *“facciamo il più grande allevamento d’Europa di maiali se dovesse essere che vogliono aprire una moschea ad Albettono”*;

- *“basta che guardi quella cazzo lì di religione come tratta le donne (...) i musulmani possono andare a fare in culo (...) perché è una religione del cazzo e sono dei pedofili”*;

- sempre in merito alla asserita inferiorità delle persone di colore ha affermato che *“è inutile che continuiamo con sta menata che siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali (...) ascolta, la storia l’ha fatta l’occidente e tra gli scienziati non ho mai visto uno di colore”*.

Le ricorrenti hanno quindi ricordato come il convenuto non fosse nuovo a tali dichiarazioni sottolineando come espressioni dal contenuto simile erano state proferite anche il 4.3.2015, sempre ai microfoni de La Zanzara:

“(...) dobbiamo cominciare a schedarli (...) cosa fate, dove abitate, come vi mantenete (...) perché non possiamo schedare questi qua che sono dei covi di delinquenza? Sono covi di delinquenza (...) Ho detto covi di delinquenza”.



Hanno quindi ricordato che ad aprile 2015 il convenuto aveva disposto la installazione di cartelli stradali raffiguranti il simbolo divieto di sosta e la scritta “ai nomadi”. In seguito a detta installazione aveva dichiarato sempre a *La Zanzara* (Radio24):

“non li voglio nel mio comune (...) è denomadizzato, sai che c’è denuclearizzato? Il mio Comune è de-no-ma-dizzato”.

In data 28.8.2015 durante la trasmissione “in Onda” aveva ancora dichiarato quanto segue:

““(...) i nomadi delinquono e quindi per cercare di integrarli meglio gli diamo una casa: vaffanculo, io non ci sto con questa cosa qua. Loro ce l’hanno nel DNA”.

“io ho già preparato delle delibere che prima di mandarmi qualsiasi profugo il prefetto deve dirmi come si chiama e che malattie ha avuto nella sua vita”.

- alla dichiarazione del conduttore Parenzo “vengo nel tuo comune con un gruppo di Rom”, il sindaco convenuto ha risposto: *“E noi ti aspettiamo col fucile in mano (...) ti aspetto con i fucili spianati al confine col comune. (...)”.*

- *“(...) stanno fuori, fuori dalle palle. Non li vogliamo”;*

- *“(...) non possono stare camper, carovane, baracchini, soprattutto nomadi e batteria varia; non li vogliamo. Fine”;*

- *“i campi rom sono covi di delinquenza. Allora dobbiamo schedare tutta questa gente qua e fare in modo che non delinquino più”;*

- *“fuori dalle palle, non li vogliamo”;*

- *“Io li considero che sono un problema, e grande (...) un problema da risolvere con le buone o con le cattive (...) andare in metropolitana, su un mezzo pubblico è diventato proibitivo perché c’è sta porcheria qua. Noi non la vogliamo più: via, via, via, via”;*

- *“Tanto non ti pagheranno mai l’affitto. Gli do fuoco alla casa piuttosto che darla ai rom”.*

Infine hanno ricordato che il Sindaco aveva dichiarato in più occasioni di volere erigere un muro lungo il perimetro del Comune di Albettone al fine di impedire l’ingresso dei migranti

Tanto premesso i ricorrenti hanno quindi lamentato che l’utilizzo reiterato di espressioni offensive nei confronti di soggetti contraddistinti da una particolare nazionalità o etnia costituisce comportamento discriminatorio e molesto e, in quanto tale, idoneo a creare sia un clima ostile perché volto a diffondere odio e ad escludere i destinatari dalla compagine sociale sia un clima degradante perché in grado di colpire in modo offensivo ed avvilente la dignità dei gruppi sociali coinvolti violando il disposto di cui all’art 3 Cost., sia infine un clima umiliante ed offensivo attraverso l’utilizzo di espressioni mortificanti un intero gruppo etnico; stigmatizzando dunque gli effetti e gli scopi (da intendersi alternativi e non necessariamente cumulativi) prodotti dalle condotte richiamate in tutto corrispondenti alle caratteristiche della molestia ex art. 2 comma 3 D. Lgs 215/2003 hanno chiesto :



- 1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento del resistente consistente nell'aver proferito le frasi riportate in ricorso ai paragrafi 3, 5, 6 ,7 e 8; conseguentemente, a titolo di rimozione degli effetti della accertata discriminazione:
- 2) condannare il convenuto a risarcire alle associazioni ricorrenti il danno non patrimoniale subito in conseguenza del dedotto comportamento discriminatorio e molesto, danno da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. e indicato in € 20.000,00 per ciascuna associazione;
- 3) ordinare al convenuto di dare adeguata pubblicità all'emanando provvedimento con le forme che il Giudice riterrà più opportune, indicandosi a tal fine la pubblicazione del provvedimento o di un suo estratto definito dal Giudicante o concordato con le parti ricorrenti, su di un quotidiano a tiratura nazionale, con formato idoneo a garantire una adeguata pubblicità; ovvero – in aggiunta o in alternativa - la affissione del dispositivo del provvedimento nel Comune di Albettone, con cartelli di dimensione e numero idonei a garantire una adeguata visibilità;
- 4) assumere ogni ulteriore provvedimento che il Giudice riterrà opportuno in conformità a quanto previsto dall'art. 28, comma 5, D.Lgs. 150/2011, ivi compreso un piano di rimozione volto ad evitare il ripetersi della discriminazione.

Si è costituito il resistente contestando le argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto del ricorso.

Ha chiesto preliminarmente la conversione del rito da sommario a ordinario di cognizione nonché ha stigmatizzato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dei ricorrenti che avevano fatto riferimento al fine di documentare le dichiarazioni del proprio assistito ai soli link di collegamento in violazione delle disposizioni dettate per la produzione in giudizio di documenti informatici.

Quindi nel merito ha contestato:

- la valenza discriminatoria delle espressioni richiamate che erano state estrapolate da un contesto complessivo nel quale gli intervistatori, in alcuni casi non noti all'interlocutore , avevano maliziosamente formulato domande al proprio assistito che non era al corrente che le sue dichiarazioni sarebbero state sentite da tutti gli ascoltatori della trasmissione radiofonica; in ogni caso le espressioni proferite dal convenuto erano riferite a singoli comportamenti e non all'intera etnia o alla provenienza in generale da paesi stranieri dei soggetti nominati;
- la autonomia della valutazione essendosi egli limitato ad esprimere quanto riferitogli da alcuni cittadini di Albettone in merito alla possibilità di far alloggiare alcuni profughi presso alcune abitazioni del Comune;
- il carattere denigratorio di alcune espressioni (quali ad esempio “negro”) e comunque l'utilizzo di analoghe espressioni da parte di altri conduttori/giornalisti (quale ad esempio quella riferita ai rom



quali “covi di delinquenza”) di modo che esse potevano considerarsi prive di un’accezione negativa;

ha osservato inoltre che:

doveva ritenersi la valenza “politica” delle dichiarazioni volte ad accentuare l’attenzione sul tema della sicurezza del tutto legittime come recentemente affermato dalla stessa giurisprudenza di legittimità in casi analoghi;

con specifico riferimento alla cartellonistica che essa era stata apposta come da ordinanza del Consiglio Comunale di Albettono, poi del resto modificata, che aveva superato il vaglio della Prefettura di Vicenza;

che vi era stata pubblica ritrattazione effettuata dal sindaco nel corso della trasmissione de “Le Iene” del 6.11.2016 e che il Comune di Albettono ospitava numerosa popolazione straniera e lo stesso era promotore di un progetto volto alla raccolta di fondi in favore dell’Ospedale del Benin oltre che di un progetto di gemellaggio del Comune con l’associazione umanitaria Prometeo ONLUS;

che la richiesta di risarcimento del danno era eccessiva rispetto alla condotta eventualmente rilevata ed alle capacità economiche del resistente.

In occasione della prima udienza di comparizione, dopo breve discussione, il Giudice ha invitato le parti a verificare la possibilità di raggiungere una conciliazione attraverso la predisposizione di un piano di rimozione condiviso e ha rinviato il procedimento ad altra udienza assegnando anche un termine alle parti per il deposito della documentazione informatica nelle forme di legge; non avendo tuttavia le parti raggiunto alcun accordo, acquisita la documentazione depositata, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza dell’8.3.2018 .

Tanto premesso il ricorso merita accoglimento nei limiti che seguono.

Vale preliminarmente osservare che il procedimento previsto dal legislatore per la trattazione delle cause aventi ad oggetto condotte in assunto discriminatorie è quello previsto dall’art 28 d. lvo 150/2011 che individua quale unico rito quello sommario di cognizione; in tale contesto normativo non è prospettabile né ammissibile una conversione del rito sommario in ordinario di cognizione.

Inoltre, benchè non sia profilo oggetto di contestazione, le ricorrenti sono legittimate alla proposizione del ricorso ex art. 44 d. lgs 268/98 e 28 D. lvo 150/2011.

L’art. 5 ultimo comma del d. lgs 215/2003 stabilisce che le associazioni e gli enti che svolgono attività nel campo della lotta alla discriminazione possono agire, da un lato (c. I), in nome e per conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione e, dall’altro lato (c. III), in proprio, ciò in presenza di una discriminazione “collettiva”, qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione.



APN e ASGI hanno documentato l'iscrizione nell'elenco ministeriale di cui all'art. 5 citato (doc. 3 e 4 delle produzioni dei ricorrenti), dimostrando altresì la congruenza delle finalità statutarie con la tutela dei principi di pari dignità sociale e di eguaglianza delle persone senza distinzioni di razza nonché di promozione delle forme di tutela contro ogni atteggiamento volto ad esacerbare odio e violenza per motivi razziali ed etnici, del tutto conforme all'esigenza di tutela rappresentata nel caso di specie.

I destinatari della condotta prospettata come molesta non sono inoltre individuabili in modo diretto ed immediato.

Ne consegue che, tra l'altro riconoscendosi l'estensione del profilo di tutela oltre che al fattore di protezione della razza anche a quello della nazionalità come principio ormai condiviso anche dalla giurisprudenza interna (cfr Corte di Appello di Milano sent. 110/2015 ove si evidenzia come tale lettura sia la più aderente alla finalità perseguita dalla direttiva CE), è nel caso di specie sussistente la legittimazione delle ricorrenti ad agire in proprio per la difesa giudiziaria dei casi di discriminazione non essendo identificabili i soggetti destinatari delle condotte descritte nel ricorso introduttivo .

Sempre avuto riguardo ai presupposti dell'azione vale osservare che permane l'interesse ad agire delle ricorrenti nonostante la prospettazione di adozione di comportamenti, antecedenti all'instaurazione del giudizio, volti alla eliminazione di talune condotte in assunto discriminatorie (precisazione che si impone alla luce delle contestazioni svolte dalla difesa del resistente avuto riguardo all'"adeguamento" della delibera relativa alla cartellonistica nonché alla allegata ritrattazione).

Impregiudicata per quest'ultima condotta la valutazione nel merito della effettività della ritrattazione delle espressioni in precedenza formulate, vale ricordare come ai fini dell'accertamento del comportamento molesto o discriminatorio l'eliminazione del comportamento non rilevi ai fini della valutazione in ordine all'interesse ad agire ben potendo l'azione essere proposta anche quando l'atto non sia più sussistente ex art. 4, comma 4 D. lgs 215/2003 e che l'accesso all'azione antidiscriminatoria deve essere garantito "anche dopo la cessazione del rapporto che si lamenta affetto da discriminazione" ex art. 7 comma 4 Direttiva 2000/43, disposizione quest'ultima che benchè riferita ad una situazione di carattere lavorativo ben può offrire indicazioni utili nell'ambito di altre tipologie di comportamenti ad essa assimilabili in via anticipata.

Tanto premesso la questione va ora esaminata nel merito.

Il diritto al riconoscimento della pari dignità sociale e alla non discriminazione trova fondamento sia nell'art. 2 sia nell'art. 3 della Costituzione, norme che sanciscono il riconoscimento dei diritti



fondamentali dell'uomo e dunque anche nei confronti degli stranieri e prevedono che in relazione alla tutela effettiva sostanziale di tali diritti non possa farsi distinzione per sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche.

Tale principio di civiltà trova esplicito riconoscimento e definizione nelle disposizioni del D Lgs 286/1998 e 215/2003 che attuano i precetti costituzionali e specificano che sono discriminatori quei comportamenti che hanno lo scopo o l'effetto di compromettere il riconoscimento, il godimento e l'esercizio in condizioni di parità delle persone, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e ciò in tutti i campi in cui si esplica la vita della persona.

Nella ampia previsione normativa, come interpretata conformemente dalla Giurisprudenza sia della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione, in particolare in materia di comportamento antisindacale, la tutela è stata ritenuta nella sua espansione massima.

Tale tendenza si apprezza sotto diversi profili.

In primo luogo con riferimento al superamento del criterio di imputazione della colpa tradizionale consentendo di riconoscere e sanzionare anche il comportamento che abbia solo gli effetti e non anche lo scopo di determinare un vulnus al riconoscimento e godimento dei diritti umani in sistema paritario.

L'interpretazione volta a garantire la massima tutela ha consentito anche di superare l'apparente maggiore restrittività della disciplina interna con riguardo al fattore di protezione "nazionalità" consentendo così una interpretazione conforme alla direttiva 2000/43/CE e agli artt. 18 TFUE e 14 CEDU (Corte di Giustizia , C- 54/07 del 10.7.1008) e ben si apprezza osservando la peculiarità del regime probatorio disciplinato dall'art. 28 d. lvo 150/2011 che si esplica con un regime semplificato rispetto a quello ordinario ed in virtù del quale spetta al soggetto che assume avere subito un trattamento discriminatorio provare il solo fatto storico mentre grava sul convenuto l'onere di dimostrare che non vi è stata violazione della parità di trattamento.

Costituisce espressione di tale struttura di tutela anche l'aspetto di tutela anticipata di cui all'art. 2 comma 3 d. lvo 215 citato, la cui applicazione è particolarmente rilevante nel caso oggi sottoposto alla attenzione del Tribunale.

Infatti il diritto alla parità di trattamento tutelato dalle norme antidiscriminazione offre una tutela anticipata che si esplica non solo nell'ambito della ripartizione dei beni della vita, ma anche in via preventiva, nell'ambito della ripartizione delle opportunità, di per se stesse potenzialmente non destinate ad evolversi in una situazione di concreta lesione dell'interesse individuale protetto dalla norma, e ciò nonostante sufficienti ad integrare la concretezza richiesta dall'art. 100 c.p.c., in conformità alle indicazioni offerte dalla giurisprudenza in ambito europeo della Corte di giustizia (cfr. sentenza Corte di Giustizia Europea, 10.7.2008, C-54/07, Feryn).



Tale aspetto costituisce la forma più pregnante della tutela antidiscriminatoria atteso che da un lato si propone di eliminare le forme di discriminazione più gravi, quelle cioè sotterranee che si verificano per recessione della potenziale vittima che, per timore e a fronte della sola dichiarazione di intenti minacciosa, recede prima ancora di intraprendere l'attività che costituisce espressione del diritto umano fondamentale e dall'altro offre il maggior spazio di tutela consentendo l'azione alle associazioni che pongono tale scopo nel proprio statuto e che esonerano l'individuo dalla esposizione diretta. Arretrando la tutela anche a comportamenti anticipati rispetto alla violazione concreta di un diritto già esplicita sono quindi sanzionati anche comportamenti solo potenzialmente lesivi e dunque si prevede la illegittimità anche delle condotte di molestia (espressamente previsti dall'art. 2 comma 3 del d. lgs 215/2003) che si sostanziano in quei comportamenti "indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo" (aggettivi da intendersi non in senso cumulativo, come risulta da una interpretazione letterale della congiunzione "o", introdotta dalla modifica operata con decreto legge 59/2008 in seguito alla procedura di infrazione n. 20005/2358). Le parti ricorrenti hanno documentato i fatti storici nei quali ritengono integrato il comportamento di molestia attraverso la produzione delle registrazioni della trasmissione radiofonica del 26.10.2016 e di quelle citate in ricorso nonché attraverso la produzione delle trascrizioni, superando così la giustificata eccezione della difesa della parte resistente.

Dall'ascolto e dalla lettura di tali documenti può ritenersi accertato il comportamento discriminatorio attraverso molestie nei confronti sia degli appartenenti alla etnia rom sia nei confronti degli stranieri richiedenti asilo con particolare riferimento ad alcune delle espressioni reiteratamente utilizzate dal convenuto con carattere minacciosamente offensivo dell'intera popolazione appartenente al gruppo sociale degli immigrati e delle popolazioni provenienti in particolare dall'Africa e tali da determinare un clima ostile.

Il comportamento avente natura discriminatoria mediante molestia tenuto dal convenuto si evidenzia nell'ambito dell'intervista radiofonica del 28.10.2017 nella parte in cui egli, reiteratamente, afferma che l'accesso da parte dei profughi al Comune di Albettone verrà impedito in plurimi modi; dapprima mediante la costruzione di "barricate", poi con la minaccia verso il cittadino che ha avuto l'idea di offrire la disponibilità del suo alloggio per l'accoglienza di richiedenti asilo di "riempire la casa di letame sino al soffitto", quindi, dopo avere sottolineato che il Comune di Albettone si contraddistingue per il più alto numero di cittadini con il porto d'armi, mediante la chiara affermazione che "noi non li vogliamo"; "dimmi cosa ci viene a fare un immigrato ad Albettone se rischia la pelle"; egli inoltre precisa con riferimento agli immigrati



“dell’islam” che nel ristorante da lui gestito si mangia solo maiale e che dunque “non possono venire ad Albettone” (cosa di cui il convenuto si dichiara essere felice).

Inoltre egli risulta effettivamente avere dichiarato, pur rispondendo ad una esplicita domanda dell’intervistatore, la frase, dal carattere gravemente umiliante, “secondo te i neri, i negri, hanno un quoziente di intelligenza più basso” quanto segue: “molto più basso ... lo dimostra la storia”; e quindi “guarda esportiamo i cervelli e importiamo negri, pensa come faremo”; e in chiusura dell’intervista ribadisce “è inutile che continuiamo con sta menata che siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali (...) ascolta, la storia l’ha fatta l’occidente e tra gli scienziati non ho mai visto uno di colore”.

Al pari offensivi e determinanti un clima ostile sono i contenuti ivi esposti nei confronti dei musulmani dei quali si stigmatizza in modo drastico la circostanza che sia consentito il matrimonio con fanciulle di 12 anni; l’aggettivazione offensiva è riferita a “tutti i musulmani”.

Le dichiarazioni riferite all’intervista del 28.5.2015 sono di contenuto sovrapponibile; si associa a questo punto il tema rom che, per parità di trattamento con gli immigrati, non possono anche loro entrare e soggiornare nel Comune; il motivo è spiegato in questi termini “ i nomadi delinquono e dunque per cercare di integrarli meglio gli diamo una casa... vaffanculo! Io non ci sto a questa cosa qui. Loro ce l’hanno nel DNA”; “il Prefetto potrebbe costringermi ad ospitarli e allora era venuto fuori che, ho fatto una delibera che pur di non darla ai profughi la rendo inagibile Murando... arrivando all’estremo di murare le finestre per rendere inagibile l’edificio” e riferendosi ad un africano che passa in bicicletta salutato con l’espressione “Eccolo là, classico tipo da spaccio” definisce quest’ultimo “benvenuta Africa! Vedi? Si sono evoluti perché io non ho mai visto un negro in bicicletta”.

Nel corso dell’intervista del 4.3.2015 infine il convenuto dopo avere parlato della questione sicurezza affronta nuovamente il tema dei rom precisando, con espressioni di contenuto ostile ed intimidatorio, che, sebbene “non siano tutti ladri” tuttavia tanti rom sono ladri e quindi dobbiamo cominciare a schedarli perché “sono dei covi di delinquenza” dei quali “non ha visto nessuno con voglia di lavorare” ; l’argomento è ripreso nell’intervista dell’8.4.2015 nel corso del quale a proposito degli appartenenti alla etnia rom il sindaco dichiara “ io non devo vergognarmi di niente ... non li voglio nel mio Comune”; alla domanda se voglia un Comune “nomadi free” risponde “eh denomadizzato”; all’intervistatore che afferma “ a luglio vengo con un gruppo di rom della zanzara” risponde “ e noi vi aspettiamo con il fucile in mano”.

Le affermazioni ora richiamate non sono state contestate dalla difesa del resistente e sono state comunque verificate attraverso l’audizione della registrazione (la difesa ha contestato solo che il sindaco si sia definito “orgogliosamente razzista” espressione che effettivamente non risulta nella



trascrizione dalla quale emerge una sequenza tra domande e risposte che tuttavia esprime il medesimo significato); esse effettivamente esprimono un chiaro avvertimento volto ad evitare che persone di etnia rom e stranieri (in particolare africani e di religione musulmana) possano accedere al territorio comunale ed alle strutture di ospitalità eventualmente presenti; le modalità con le quali viene affermato il principio sono particolarmente violente e minacciose (si ricorre all'utilizzo di armi, con chiara allusione all'omicidio "rischiano la pelle" ma anche si precisa il trattamento umiliante degradante che si intende adottare alle abitazioni destinate all'ospitalità dei richiedenti asilo) di modo che esse sono idonee a determinare a tutti gli effetti un potenziale pregiudizio alle posizioni dei fruitori dei beni della collettività a partire da quello di circolazione nel Comune, di alloggio nello stesso, di semplice sosta; le espressioni nette e radicali di rifiuto dello straniero sia esso rom sia esso profugo e/o di religione mussulmana attraverso il ricorso ad azioni violente è tale da ingenerare un effettivo timore all'ingresso nel Comune in ragione di un esacerbato odio verso tali persone in quanto appartenenti ad una determinata etnia o nazione; le espressioni che stigmatizzano la genetica predisposizione alla delinquenza oppure all'adozione di comportamenti costituenti reato come quelle che ne evidenziano il basso quoziente intellettivo sono gravi e idonei a determinare un clima degradante ed umiliante.

Risulta quindi integrata a tutti gli effetti la condotta discriminatoria per molestia come descritta dall'art. 2 comma 3 citato.

Parte resistente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante di offrire prova dell'assenza della portata discriminatoria nelle espressioni richiamate.

Diversamente il resistente ha cercato di neutralizzare il contenuto discriminatorio con argomenti che, tuttavia, non meritano condivisione.

Sebbene gli intervistatori abbiamo effettivamente sollecitato in modo provocatorio il convenuto ad esprimersi sui temi del rifiuto dello straniero e sulle considerazioni sui relativi gruppi sociali la lettura delle interviste dà conto di come l'intervistato fosse pienamente consapevole di quanto affermato, in alcuni casi anche dichiarando espressamente di non poter dire tutto quello che pensa per non aggravare la propria posizione già oggetto di indagini giudiziarie.

Quanto poi alla tipologia delle parole utilizzate vale osservare che le espressioni utilizzate superano di gran lunga il limite connaturato alla libera manifestazione del pensiero anche sotto il profilo dell'espressione del pensiero politico a tutela della sicurezza; infatti anche chi ricopre incarichi politici ed istituzionali e si rivolge alla popolazione esprimendo un proprio pensiero "politico", pur esprimendo il diritto alla libera manifestazione del pensiero, ha tuttavia l'onere di bilanciare le espressioni utilizzate con il rispetto e la dignità dei soggetti a cui si riferisce senza considerarsi



svincolato dal rispetto dei diritti di grado fondamentale tutelati dalla Costituzione, primo dei quali il rispetto della dignità della persona umana.

Del resto non si verte nel caso di specie nell'ipotesi della diffamazione quanto piuttosto in quella, diversa, della molestia rispetto alla quale anche l'utilizzo di parole alle quali non viene riconosciuto da una parte della giurisprudenza un significato ingiurioso può invece essere sufficiente a determinare grave pregiudizio sotto il profilo del timore della discriminazione e della creazione di un clima ostile ed umiliante.

Neppure può aderirsi alla considerazione espressa dalla difesa del resistente che le osservazioni critiche del resistente siano riferite a comportamenti di singoli soggetti e non all'intera etnia o nazionalità, cozzando detta interpretazione con il dato letterale delle espressioni utilizzate che richiamano caratteristiche generali (a mero titolo di esempio il DNA).

Quanto infine al profilo della allegata ritrattazione si osserva quanto segue.

L'intervista a Le Iene contiene solo alcune parziali mitigazioni delle gravi espressioni ricordate senza tuttavia eliminare il grave e reiterato comportamento molesto; in ogni caso essa, come rappresentato in apertura, non priva il comportamento pregresso del carattere molesto che lo contraddistingue e che, al momento della sua manifestazione, ha effettivamente integrato il pregiudizio che la norma intende salvaguardare.

Anche l'attività di volontariato richiamata dalla difesa del convenuto e dal medesimo ribadita nel corso dell'udienza (deve darsi atto infatti della comparizione del resistente alle udienze di questo procedimento) non è sufficiente a contrastare l'aspetto pregiudizievole ravvisato sul territorio del Comune di Albettono; infatti la parità nell'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti alla persona non ha delimitazioni territoriali ed è richiesta dunque alla luce dei principi Costituzionali, della CEDU della direttiva 2000/43/CE e dal decreto legislativo 216/2003 anche nel territorio del Comune di Albettono.

Da ultimo, non può non rilevare il giudice che le parti avevano intrapreso un'articolata trattativa per il bonario componimento della causa, prevedente l'attivazione di strumenti formali ma significativi di una diversa percezione dello straniero; dopo ampia discussione, tuttavia, la trattativa si è arenata per volontà del resistente così dimostrando l'assenza di una seria volontà conciliativa.

Deve quindi affermarsi che le dichiarazioni stigmatizzate dai ricorrenti e meglio sintetizzate nel dispositivo del provvedimento integrino a tutti gli effetti una condotta molesta ex art. 2 comma 3 d. lvo 215/2003 in quanto tali da creare un clima ostile, volto a diffondere odio e ad escludere i destinatari dalla compagine sociale; un clima degradante perché in grado di colpire in modo offensivo ed avvilente la dignità dei gruppi sociali coinvolti violando il disposto di cui all'art 3



Cost., ed infine un clima umiliante con riferimento alla gratuita attribuzione di qualità inferiori per etnia e nazionalità.

La tutela prevista per l'accertata condotta discriminatoria opera su plurimi piani tutti convergenti al fine di offrire una forma di tutela effettiva oltre che proporzionata e dissuasiva.

Le misure previste dall'art. 15 della direttiva 2000/43/CE come attuate dall'art 28 legge 150/2011 devono adattarsi alla circostanza che, nel caso di specie, i ricorrenti sono associazioni rispetto alle quali il danno si profila in via diretta ed indiretta.

Tenuto conto delle richieste delle parti ricorrenti come formulate in ricorso si osserva quanto segue. Va accolta la domanda volta alla pubblicazione del presente provvedimento a spese del resistente a mente dell'art. 4 comma 6 d. lvo 215/03 alla luce della diffusione su larga scala delle dichiarazioni rese dal convenuto attraverso plurime interviste ad una trasmissione radiofonica di rilevanza nazionale; va quindi disposta a cura e spese del resistente la pubblicazione del provvedimento oltre che su di un quotidiano di diffusione locale (sia cartacea sia on line) anche su di un quotidiano di diffusione nazionale. Non apparendo tuttavia tale rimedio sufficiente alla effettività della sanzione rispetto al danno non patrimoniale patito dalle due associazioni ricorrenti che hanno come scopo statutario la tutela e l'esercizio di ogni azione atta a proteggere il diritto alla eguale dignità e all'accesso paritario ai diritti fondamentali, scopo frustrato dal comportamento avente natura discriminatoria accertato, va anche riconosciuto un risarcimento del danno non patrimoniale di euro 6.000,00 per ciascuna delle due associazioni, importo che tiene conto della gravità della molestia, della sua reiterazione, del ruolo istituzionale del convenuto nell'esprimere tali dichiarazioni. L'importo non appare sproporzionato alla capacità economica del resistente, che risulta gestire un ristorante ed è stato liquidato tenendo conto anche dell'effetto dissuasivo dal commettere ulteriori condotte moleste e non meramente simbolico che alla sanzione viene riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (Accept (C-81/12); Von Colson, (C-14/83); Decker, (C-177/88)).

Non appaiono prospettabili piani di rimozione adeguati, prevedendosi per una loro adeguata realizzazione una necessaria collaborazione del resistente che, allo stato, non appare sussistente.

All'accoglimento del ricorso segue la condanna della parte resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle ricorrenti nel presente procedimento, spese che si liquidano in euro 4.380,00 oltre rimborso forfetario Iva e cpa.



P.Q.M.

letti gli artt. 4 D.L.vo n. 215/2003 e 44 e segg. D. L.vo n. 286/1998; rigettata ogni ulteriore domanda:

1) in accoglimento del ricorso presentato da APN Avvocati Per Niente Onlus e ASGI avverso Joe Formaggio dichiara il carattere discriminatorio delle seguenti dichiarazioni *“Ho detto guarda che rischi grosso (...) ho parlato con alcuni paesani e mi hanno detto che se succede una cosa del genere, siccome siamo in campagna qua (...), riempiamo la casa di letame fino al soffitto (...); “O le muriamo o le riempiamo di merda”; - “Dimmi cosa viene a fare un immigrato ad Albettone che rischia la pelle “ ; “facciamo il più grande allevamento d’Europa di maiali se dovesse essere che vogliono aprire una moschea ad Albettone”;
- “basta che guardi quella cazzo lì di religione come tratta le donne (...) i musulmani possono andare a fare in culo (...) perché è una religione del cazzo e sono dei pedofili”;
-“è inutile che continuiamo con sta menata che siamo tutti uguali. Non siamo tutti uguali (...) ascolta, la storia l’ha fatta l’occidente e tra gli scienziati non ho mai visto uno di colore” rese durante l’intervista radiofonica del 28.10.2016;*

le seguenti dichiarazioni *“(...) dobbiamo cominciare a schedarli (...) cosa fate, dove abitate, come vi mantenete (...) perché non possiamo schedare questi qua che sono dei covi di delinquenza? Sono covi di delinquenza (...) Ho detto covi di delinquenza”,* rese durante la trasmissione del 4.3.2015;

le seguenti dichiarazioni *“(...) i nomadi delinquono Loro ce l’hanno nel DNA”. “io ho già preparato delle delibere che prima di mandarmi qualsiasi profugo il prefetto deve dirmi come si chiama e che malattie ha avuto nella sua vita”; “E noi ti aspettiamo col fucile in mano (...) ti aspetto con i fucili spianati al confine col comune. (...)”.- “(...) stanno fuori, fuori dalle palle. Non li vogliamo”* rese nel corso dell’intervista del 28.8.2015;

- 2) condanna al risarcimento del danno non patrimoniale patito dalle ricorrenti che liquida in euro 6.000,00 in favore di ciascuna;
- 3) ordina la pubblicazione del presente provvedimento a spese del resistente sul quotidiano Il Corriere della Sera nonché sul quotidiano il Giornale di Vicenza e sul giornale on line Vicenza Today;
- 4) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle ricorrenti che liquida unitariamente in euro 4.380,00 oltre rimborso forfettario e cpa, somma da distrarsi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

Si comunichi.

Milano, 6 giugno 2018

Il Giudice
dott. Valentina Boroni

